

TRIBUNALE DI NAPOLI

II sezione civile

N.R.G. 7540\13

Il giudice, letti gli atti, sciogliendo la riserva del 17.1.2017, osserva
che

esaurita la fase istruttoria con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, parte attrice ha chiesto emettersi in suo favore una ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. in danno della convenuta con riferimento alle risultanze dei calcoli operati dall'ausiliare;

giòva ricordare che la controversia ha ad oggetto l'azione avanzata dalla società SRL [REDACTED] [REDACTED] nei confronti della convenuta banca al fine di ottenere la ripetizione di somme indebitamente percepite dall'istituto di credito in una pluralità di rapporti bancari in virtù di applicazione di contratti nulli e di clausole contrattuali nulle; le tematiche introdotte dall'attrice sono quelle proprie del cd. contenzioso bancario, avendo l'istante sollevato doglianze avverso l'operato della banca riguardanti il tasso ultralegale applicato nel corso del rapporto, la capitalizzazione trimestrale delle competenze, l'usurarietà dei tassi di interesse applicati, la commissione di massimo scoperto, il regime delle valute delle operazioni che essa ha annotato, la variazione in senso peggiorativo delle condizioni economiche applicate ai rapporti; va rilevato che sono stati sottoposti all'attenzione di questo Tribunale il rapporto di conto corrente ordinario n. 3280 impiantato il 20.1.1998, sul quale sono confluiti gli addebiti derivanti a) dal conto anticipo su fatture n.280044 impiantato il 19.1.1998; b) dal conto anticipo cessione crediti n. 280064, aperto il 6.4.1999 in realtà non per registrare operazioni di cessione di crediti, ma per annotare gli addebiti derivanti da un finanziamento di lire 1.200.000.000 rimborsabile a rate contratto dalla correntista; c) dal conto sovvenzione n. 280095, aperto il 17.8.2005 anche in tal caso per registrazione degli addebiti di un finanziamento per euro 250.000 elargito il 13.10.2005 e rimborsato il 6.3.2006 dall'attrice in un'unica soluzione; d) dal conto corrente n. 15 aperto il 6.4.2006 e sul quale sono stati annotati gli addebiti originati da ulteriori altri rapporti bancari intrattenuti dalla società; per una descrizione analitica dei singoli rapporti si fa integrale rinvio, per brevità, a quanto illustrato dal nomina C.T.U. dott. Roberto Rotolo nella relazione depositata in data 30.6.2016; tutti i predetti conti esponevano un saldo zero alla data degli ultimi estratti conto disponibili ed alla loro estinzione (cfr. pag. 7 relazione); tutti sono soggetti all'applicazione del t.u.b. in ragione della data della loro costituzione; diverse, invece, sono state le risultanze dei conteggi elaborati dal nominato C.T.U., a seguito dei ricalcoli eseguiti sulla base dei quesiti posti da questo giudice nel conferito mandato peritale; ed, invero, con riferimento al conto corrente n. 3280, considerato che su questo rapporto sono confluite le competenze a debito derivanti dagli altri rapporti bancari su elencati e che esso è sorto per effetto di una convenzione scritta che reca la sottoscrizione della società correntista ma una parziale disciplina delle condizioni economiche applicate, i conteggi sono stati rettamente eseguiti dal c.t.u. applicando gli interessi attivi e passivi al tasso convenzionale, con esclusione delle variazioni in senso sfavorevole alla correntista, della commissione di massimo scoperto e delle spese in quanto non pattuite, applicando un regime delle valute delle operazioni ancorato alla data effettiva delle singole operazioni ed escludendo qualunque forma di capitalizzazione degli interessi a debito; si è optato, invero, A) per l'attuazione, nel contratto di conto corrente ordinario, delle condizioni economiche discendenti dalle uniche previsioni contrattuali contenute nel documento



sottoscritto dalla correntista il 20.1.1998, sebbene privo della firma della banca, in ragione della possibilità comunque di rintracciare la forma scritta del contratto nel successivo invio alla correntista di estratti conto recanti la sottoscrizione della convenuta, oltre che di un orientamento interpretativo del Supremo Collegio (cass. 4564\2012; cfr. anche cass. 17740\2015) e della Corte d'Appello di Napoli cui ci si uniforma al momento; B) per l'applicazione, nei conti i cui addebiti sono nel primo confluire, in difetto di qualunque pattuizione scritta dei medesimi e riferita ai medesimi nel contratto costitutivo del rapporto di conto corrente n. 3280, della disciplina sostitutiva di cui all'art. 117 t.u.b.; C) per l'esclusione di qualunque capitalizzazione in considerazione 1) della nullità per contrasto con l'art. 1283 c.c. dell'art. 7 delle condizioni generali di contratto; 2) dell'assenza in atti di prova dell'adeguamento della banca alle prescrizioni dettate dall'art. 7, comma 2, delibera C.I.C.R. 9.2.2000, richiamata dall'art. 120 t.u.b., essendovi dimostrazione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento, da parte della convenuta, circa la cadenza della capitalizzazione consentita ma non anche della specifica comunicazione alla società correntista; 3) anche della piena condivisione all'orientamento giurisprudenziale cristallizzato dalla sentenza a s.u. n. 24418\2010, dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi; D) per l'esclusione degli effetti delle modifiche unilateralmente apportate dalla banca in via sfavorevole alla correntista, non essendo stata fornita dimostrazione del rispetto dell'art. 118 t.u.b.; né appare meritevole di seguito la tesi di parte convenuta, a favore della capitalizzazione, secondo la quale si dovrebbe fare applicazione analogica dell'art. 1831 c.c. e ritenere che la chiusura periodica del conto è connaturale al rapporto e necessariamente comporta, quindi, l'annotazione, quale primo movimento del periodo contabile immediatamente successivo alla chiusura, del saldo formatosi nel periodo precedente e comprensivo degli interessi eventualmente maturati, contribuendo a comporre il capitale; dovendo, invece, escludere l'applicabilità al conto corrente bancario dell'art. 1831 c.c., per diversità di struttura e di funzione, posto che le rimesse reciproche del conto corrente bancario si compensano immediatamente ed in ogni momento è possibile avere il saldo disponibile (Tribunale Milano, sez. VI, 17/06/2009, n. 7825; in particolare, *"In tema di capitalizzazione degli interessi, il rapporto di conto corrente bancario è soggetto ai principi generali di cui all'art. 1283 c.c. e ad esso non è applicabile l'art. 1831 c.c., che disciplina la chiusura del conto corrente ordinario. Il contratto di conto corrente bancario è, infatti, diverso per struttura e funzione dal contratto di conto corrente ordinario, e l'art. 1857 c.c. non richiama l'art. 1831 c.c. tra le norme applicabili alle operazioni bancarie regolate in conto corrente"* Cassazione civile, sez. I, 22/03/2005, n. 6187; cfr. anche Cassazione civile, sez. I, 14/05/2005, n. 10127).

inoltre, la resistente ha anche opposto alla censura di illegittimità dell'operazione contabile in commento, la tesi secondo la quale, dovendo tenere conto dell'art. 1194 c.c. e dell'imputazione del pagamento prima agli interessi e poi al capitale, ivi prevista, la rimessa ripristinatoria operata sul conto dal cliente debba essere imputata nel modo predetto, in pagamento, in primo luogo, degli interessi e, quindi, del capitale, da ciò derivando che il saldo passivo di chiusura periodica del conto che continuerebbe ad esistere integrerebbe un debito non per interessi ma per capitale, sul quale la banca legittimamente può applicare gli interessi nel periodo successivo; questa opinione, tuttavia, ad avviso di questo giudice, non è sostenibile, in quanto – come è stato già affermato – nell'ambito del rapporto di conto corrente bancario le operazioni di prelievo e versamento non danno luogo ad autonomi rapporti di credito o debito reciproci tra il cliente e la banca, ma rappresentano l'esecuzione di un unico negozio da cui deriva il credito ed il debito della banca verso il



cliente, con la conseguenza che, nel corso dello svolgimento del rapporto, non è possibile configurare un credito preesistente (liquido ed esigibile) della banca a fronte del quale il pagamento da parte del cliente vada imputato in conto interessi (Tribunale Lecco, 09/09/2002, Valenti e altro c. Banca naz. lav., Giur. milanese 2002, 446; cfr. anche Tribunale di Mondovì

17.2.2009 n.70); si è reputato, pertanto, corretto il conteggio del dovuto considerando il rapporto bancario dalla sua costituzione alla sua estinzione, utilizzando il saldo emergente dal primo estratto conto depositato, senza ritenere ragionevole e corretto, sotto il profilo tecnico, operare cesura alcuna a causa della mancanza della documentazione contabile riferita al solo mese di agosto del 2010, vista la possibilità di tenere conto, da un lato, del saldo al

31.7.2010 e dall'altro di quello all'1.9.2010, entrambi positivi per la correntista; su tale saldo non incide l'invocata prescrizione decennale eccepita dalla banca; a tal proposito giova ricordare che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del *solvens* con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'*accipiens* (Cass. Sez. Un., 02/12/2010, n. 24418); orbene, come da recente arresto giurisprudenziale, deve ritenersi che: a) i versamenti eseguiti sul conto corrente in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale del *solvens* all'*accipiens*; b) tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto; c) una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi (in tal senso Cass.

26/02/2014, n. 4518); nella fattispecie in esame non è mai stata data prova della diversa destinazione dei versamenti in deroga all'ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale e lo stesso C.T.U. si è pronunciato nei termini di un presumibile affidamento del rapporto bancario più risalente; è, altresì, da escludere la fondatezza della difesa di parte convenuta, sostenuta in comparsa di costituzione, secondo la quale il pagamento indebito reclamato ha integrato una prestazione in adempimento di un'obbligazione naturale, non essendo consentito intravedere la spontaneità del pagamento di interessi in misura superiore a quella dovuta per legge, nonché di spese, commissioni non pattuiti ma annotati in conto dalla banca, senza alcuna autorizzazione del correntista, ed un dovere morale o sociale verso la banca cui adempiere; in definitiva, va ordinato alla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. il pagamento, in favore della società attrice, dell'importo di € 578.846,65, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo; le spese seguono il generale principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; si procederà alla



fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, peraltro già calendarizzata, solo laddove la parte intimata avanzerà richiesta di pronuncia di sentenza;

P.Q.M.

letto l'art. 186 quater c.p.c., ingiunge alla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. l'immediato pagamento, in favore della s.r.l. [REDACTED], della somma di € 578.846,65, oltre interessi al tasso legale dal 23.9.2013 al saldo, nonché il pagamento delle spese di giudizio ad oggi liquidate in complessivi € 770,24 per esborsi ed € 20.173,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso di spese di C.T.U. liquidate con decreto del 26.9.2016, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre i.v.a. e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.to Lucio Russo ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi

Napoli, 06/02/2017

Il giudice
Dott.ssa Grazia Bisogni

WWW.STUDIOMONTEFUSCO.NET

